

Causa Diakité c. Italia – Quinta Sezione – sentenza 14 settembre 2023 (ricorso n. 44646/17)

Diritto alla vita privata e familiare - Sistemazione di minore straniero non accompagnato in una struttura d'accoglienza per adulti – Violazione, da parte delle autorità nazionali, della presunzione di minore età – Violazione dell'art. 8 CEDU - Sussiste.

Divieto di trattamenti inumani e degradanti - Diritto a un ricorso effettivo - Sistemazione di minore straniero non accompagnato in una struttura di accoglienza per adulti, in condizioni igienico sanitarie precarie – Mancata allegazione di condizioni tali da non consentire il soddisfacimento delle esigenze di vita primarie - Violazione dell'art. 3 in combinato disposto con l'art. 13 CEDU – Non sussiste.

Integra la violazione dell'art. 8 della Convenzione la mancata adozione, da parte delle autorità pubbliche, di misure di protezione di un minore straniero non accompagnato che, nonostante la presentazione di certificato di nascita attestante la minore età, venga collocato presso una struttura d'accoglienza per adulti, sulla base di esami radiografici volti ad accertare l'età biologica, successivamente smentiti.

Non integra violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all'art. 3 della Convenzione la collocazione di un minore non accompagnato in una struttura d'accoglienza per adulti, in condizioni igienico-sanitarie carenti, nel caso in cui esse non pregiudichino il soddisfacimento delle esigenze di vita primarie della persona. Dall'infondatezza della violazione allegata discende anche la non configurabilità di una violazione del diritto a un ricorso effettivo di cui all'art. 13 CEDU.

Fatto. Il caso riguarda un migrante giunto a Trapani nel gennaio 2017 che, all'atto dello sbarco, aveva presentato alle autorità nazionali il certificato di nascita comprovante la minore età. Dagli accertamenti radiografici disposti, l'età biologica era, tuttavia, risultata compatibile con quella di una persona di almeno diciotto anni. Pertanto, dal febbraio 2017 il ricorrente era stato collocato in una struttura di accoglienza per adulti della Croce Rossa di Roma. A seguito dell'esibizione del predetto certificato di nascita, gli educatori presenti nel centro mettevano il ricorrente in contatto con un avvocato che, nel giugno 2017 presentava un'istanza volta ottenere il trasferimento del ragazzo in un centro per minori.

Il giorno successivo alla presentazione dell'istanza, il ricorrente veniva trasferito in una struttura per minori, dove veniva sottoposto ad esami medici che accertavano che la sua età era ricompresa tra i 17 e i 18 anni. Successivamente, veniva nominato un tutore del minore, cui veniva, infine, riconosciuto il diritto d'asilo.

Il ricorrente adiva quindi la Corte EDU, invocando la violazione dell'art. 8, nonché degli artt. 3 e 13 – in combinato disposto – della Convenzione, a causa della sua permanenza in una struttura per adulti, in condizioni igienico sanitarie precarie, nonché dell'assenza di rimedi interni effettivi. Egli lamentava inoltre la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, per non aver potuto beneficiare di un programma di istruzione durante la sua permanenza presso il centro di accoglienza.

Diritto. La Quinta Sezione, richiamando i principi generali concernenti gli obblighi positivi nei confronti dei minori stranieri non accompagnati enunciati nella sentenza *Darboe e Camara c. Italia*¹, ravvisa la violazione dell'art. 8 della CEDU, rilevando come nel caso di specie non sia stata garantita al ricorrente l'immediata nomina di un tutore, l'accesso all'assistenza legale e la partecipazione informata alla procedura di valutazione dell'età. I giudici sottolineano che le autorità nazionali hanno violato il principio di presunzione della minore età, tutelato nell'ambito del diritto al rispetto della vita privata, nonostante il ragazzo avesse presentato il certificato di nascita, da cui risultava lo *status* di minore.

¹ Per una sintesi della pronuncia, si rinvia al *Quaderno* n. 19 (2022), pag. 114 e ss.

Con riferimento alla violazione degli articoli 3 e 13 della Convenzione, la Corte EDU, pur riconoscendo che le condizioni igienico sanitarie all'interno della struttura di accoglienza erano problematiche, rileva che il medesimo ricorrente non ha allegato che esse pregiudicavano il soddisfacimento delle esigenze primarie della persona.

Pertanto, rileva che i fatti esposti nel ricorso non raggiungono la soglia di gravità richiesta per l'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione. Ne discende che – in considerazione dell'infondatezza della violazione dedotta – non può venire in rilievo il diritto a un ricorso effettivo di cui all'art. 13 CEDU, il cui ambito applicativo è limitato ai casi in cui il ricorrente sostenga, in maniera plausibile, di essere vittima di una violazione della Convenzione.

Infine, i giudici ritengono infondata anche l'asserita violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 della violazione, osservando che nel periodo di riferimento il ricorrente aveva frequentato un corso di lingua italiana e attività extrascolastiche, per poi essere iscritto alla scuola media per l'anno scolastico 2017-2018.

La Corte EDU – pertanto - assegna al ricorrente la somma di 5.000 euro per danni non patrimoniali e di 4.000 euro per le spese di giudizio.